

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. **IV/252**

Seduta n. 36 del 5 Dicembre 2018

Presiede il Presidente

Alberto Guglielmo

Consiglieri

Andrea Casini  
Irvano Loatelli  
Adriano Paroli  
Francesco Bevere  
Agostino Migone De Amicis  
Paolo Lazzati

Con l'assistenza del Segretario:

Paolo Tafuro

Su proposta : Direttore Generale

 Germano Pellegata

Oggetto: Convenzione con l'Università degli Studi di Padova - Scuola di Specializzazione in Neurologia, per lo svolgimento di due stage ai fini della formazione specialistica al di fuori della rete formativa.

Il Direttore Scientifico  
Fabrizio Tagliavini



Il Direttore Amministrativo  
Maurizia Ficarelli



Il Direttore Sanitario  
Angelo Cordone



Il Responsabile del procedimento: Il Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali - Sandra Bazzoni



Visto: il Direttore del Dipartimento Amministrativo – Marco Kosi



L'atto si compone di n. **07** pagine, di cui n. **03** pagine di allegati, parte integrante

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità”, come modificata e integrata dalla Legge Regionale n. 23 dell’11 Agosto 2015;

VISTO l’art. 27 del DPR 11.7.1980 n. 382, che prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

VISTO il decreto Legislativo 17.08.1999, n. 368 e s.m.i., recante attuazione della direttiva n. 93/16/CE in materia di libera circolazione dei Medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi e certificati ed altri titoli;

VISTO il D.M. del 29.03.2006 – Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione;

VISTO il D.M. del 04.02.2015 – Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

VISTO il Decreto Interministeriale del 13.06.2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

VISTO l’art. 2 dello Statuto della Fondazione, che prevede, tra l’altro, tra le finalità perseguite dalla Fondazione *“fornire, mediante rapporti convenzionali o con altre opportune modalità, il supporto alle istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea”*;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 98 del 06/05/2011 con cui è stato approvato il Regolamento che disciplina la gestione delle frequenze presso la Fondazione Besta;

DATO ATTO che l’Allegato I punto I.2 del citato Decreto del 13.06.2017 n. 402 prevede la possibilità per le Scuole di Specializzazione, qualora debbano utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, di stipulare convenzioni con Strutture complementari;

ATTESO CHE la Fondazione “C. Besta” costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Neurologia dell’Università degli Studi di Milano e possiede ulteriore capacità ricettiva (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

DATO ATTO che è interesse della Scuola di Specializzazione in Neurologia dell’Università degli Studi di Padova utilizzare competenze e strutture della Fondazione, ai fini del completamento della formazione accademica professionale degli specializzandi della Scuola stessa facendo loro acquisire significative esperienze tecnico – pratiche di tipo specialistico;

VISTA la lettera pervenuta in data 2 ottobre 2018, con la quale il Direttore della Scuola di Specializzazione in Neurologia dell'Università degli Studi di Padova ha chiesto la disponibilità della Fondazione ad accogliere per un periodo di quattro mesi la Dott.ssa Silvia Maria Tripodi e la Dott.ssa Virginia Bozzoni, specializzande al IV anno, al fine dell'approfondimento e dell'ampliamento delle conoscenze nell'ambito dell'elettromiografia e ai suoi campi di applicazione, presso la UOC Neurologia 6 della Fondazione;

CONSIDERATO che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Neurologia dell'Università di Padova, nella seduta del 31/10/2018, ha autorizzato le dottoresse sopra citate a svolgere presso la Fondazione Besta un tirocinio di formazione specialistica;

DATO ATTO che in data 23/11/2018 l'Università degli Studi di Padova ha inviato il testo di convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante presso la Fondazione C. Besta, struttura sanitaria non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in Neurologia;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, Dott. Angelo Cordone, del Direttore Scientifico, Dott. Fabrizio Tagliavini e del Direttore dell'UOC Neurologia 6 – Neurofisiopatologia, Dott.ssa Silvana Franceschetti, alla stipula della convenzione in argomento;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 368/1999 e s.m.i., la Fondazione Besta garantisce la copertura assicurativa degli studenti specializzandi contro gli infortuni ed i rischi per responsabilità civile verso terzi derivanti dall'espletamento dell'attività didattica sopra menzionata, mediante le polizze assicurative in essere presso la Fondazione;

ATTESO che, ai sensi del D.lgs. n. 368/1999 la "formazione dei medici specialisti, implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche dell'U.O. presso la quale è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria e con i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Ente presso cui si svolge la formazione";

RITENUTO di consentire ai medici specializzandi di usufruire di tutti i servizi accessori garantiti al personale dipendente ed in particolare il servizio mensa e l'utilizzo di camici forniti dalla Fondazione, contrassegnati da apposito cartellino personale, come espressamente previsto con deliberazione n. 415 del 20.11.2003;

DATO ATTO che gli oneri derivanti dall'utilizzo dei servizi e dei beni di cui sopra rientrano nelle spese previste dai rispettivi contratti stipulati con le Ditte fornitrici;

RITENUTO pertanto, di autorizzare la collaborazione tra la Fondazione Besta e l'Università degli Studi di Padova per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica in favore di due medici specializzandi in Neurologia al IV anno, Dott.ssa Silvia Maria Tripodi, dal 01/01/2019 al 30/04/2019 e Dott.ssa Virginia Bozzoni dal 01/03/2019 al 30/06/2019, presso l'UOC Neurologia 6 – Neurofisiopatologia;

VISTA la bozza di convenzione predisposta dall'Università degli Studi di Padova;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e di legittimità da parte dell'UOC Affari Generali e Legali;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:


1) di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Padova per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica in favore di due medici specializzandi in Neurologia al IV anno, Dott.ssa Silvia Maria Tripodi dal 01/01/2019 al 30/04/2019 e Dott.ssa Virginia Bozzoni dal 01/03/2019 al 30/06/2019, presso l'UOC Neurologia 6 – Neurofisiopatologia;

2) di approvare il testo di convenzione allegato quale parte integrante del presente provvedimento, dando atto che sarà cura del Presidente della Fondazione provvedere alla sua sottoscrizione;

3) di autorizzare i medici specializzandi afferenti alla Scuola di Specializzazione in Neurologia dell'Università degli Studi di Padova, che presteranno attività in Istituto, ad usufruire del servizio mensa dell'Istituto alle stesse condizioni del personale dipendente e ad avere la fornitura del camice ed apposito cartellino personale, dando atto che i relativi oneri a carico della Fondazione, rientrano nelle spese già previste dai rispettivi contratti stipulati con le Ditte fornitrici dei beni e servizi in oggetto;

4) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale 33/2009 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO  
(Paolo Tafuro)



Allegato: convenzione

Il Responsabile del procedimento  
Direttore UOC Affari Generali e Legali - Sandra Bazzoni



Addetto all'istruttoria: Alessandra Marasca

IL PRESIDENTE  
(Alberto Guglielmo)



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE  
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA  
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

VISTO il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, che definisce gli standard minimi che devono essere posseduti dalle singole strutture su cui insistono le scuole di specializzazione e gli standard minimi specifici relativi alle singole specialità, determinati dall'Osservatorio nazionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs n. 368/1999;

Visto il regolamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;

Nelle more della stipula del Protocollo d'intesa tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Padova per la formazione specialistica dell'area sanitaria;

Vista la delibera Rep. n. 137-2007 del 10/07/2007, con la quale il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Padova ha approvato il modello della presente convenzione;

Visto il Decreto del Direttoriale Rep. n. 847/2017 del 16/03/2017 "delega attività e firma del Direttore Generale ai Dirigenti";

Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Neurologia (seduta del 31 Ottobre 2018);

Visto il parere positivo dell'Osservatorio per la formazione specialistica post lauream (seduta del 28 Novembre 2018);

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**TRA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, con sede in via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, dott. Andrea Grapppeggia

**E**

LA FONDAZIONE IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta", con sede legale in via Celoria, n. 11 – CAP 20133 Milano, C.F. 01668320151, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Presidente Alberto Guglielmo

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2 - Tirocinante**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Neurologia, il/la dott./dott.ssa ....., nato/a ..... a ..... il ....., residente in ....., codice fiscale ....., telefono ..... (d'ora in poi denominata "tirocinante").

**Art. 3 – Durata tirocinio**

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal ..... al .....

Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

#### **Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature delle seguenti strutture: Istituto Neurologico IRCCS Carlo Besta di Milano - Servizio di Neurofisiologia e Epilettologia sperimentale con orario di accesso: 00.00-24.00

#### **Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolge le seguenti attività:

perfezionare l'apprendimento di tecniche di EEG-poligrafie, monitoraggi Video-EEG, Potenziali Evocati, EMG e Neurografia, studi Reflessologici e con stimolazione magnetica transcranica, Magnetoencefalografia (MEG).

#### **Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

#### **Art. 7 – Tutore**

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida della dott.ssa Silvana Franceschetti, Direttore della UOC Neurologia 6 - Neurofisiopatologia, indicato come tutore dal soggetto ospitante.

#### **Art. 8 – Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

#### **Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio**

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dalla Prof.ssa Elena Pegoraro, Direttore della Scuola di Specializzazione in Neurologia dell'Università di Padova, tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 10 – Tutela assicurativa**

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

#### **Art. 11 - Sicurezza**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sull'Azienda ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

c) l'Azienda è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

#### **Art. 12 – Mensa e uniformi di servizio**

Il soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

#### **Art. 13 – Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

#### **Art. 14 – Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Padova.

#### **Art. 15 – Modalità di stipula**

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Art. 16 – Imposta di bollo e di registro**

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale.

L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico del soggetto ospitante, che assolve l'obbligo in forma virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014), effettuando il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 39334 del 27/03/2015 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
(Il Dirigente Dott. Andrea Grappeggia)

FIRMA LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA  
(Presidente Alberto Guglielmo)